

**Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale regionale dirigente quadriennio giuridico 1994-1997, sottoscritto in data 21 dicembre 1999. Documento stralcio concernente "sistema delle relazioni sindacali"**

**TITOLO I  
Disposizioni generali**

**Art. 1  
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente contratto collettivo si applica al personale dell'Amministrazione, del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con qualifica funzionale di dirigente.

**Art. 2  
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto)**

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione salvo diversa prescrizione del presente contratto; la stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 18/1996, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 29/1997.
2. La Regione dà attuazione agli istituti a contenuto normativo previsti dal presente contratto con carattere vincolato ed automatico entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto medesimo.
3. Alla scadenza il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5. Qualora il rinnovo del contratto collettivo di lavoro relativo a ciascun biennio economico non venga definito entro tre mesi dalla data di scadenza del precedente biennio, al personale regionale in servizio di cui al presente contratto è corrisposto, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente biennio, quale anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, in misura corrispondente al 50% della somma dei tassi programmati d'inflazione del biennio di riferimento da applicare sulla retribuzione media mensile.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono corrisposti sulle mensilità aggiuntive e rientrano nella base imponibile per la determinazione delle misure delle indennità per gli incarichi dirigenziali. Gli importi sono altresì corrisposti in quanto completa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo; gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
7. La determinazione degli importi di cui al comma 5 viene effettuata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al fine di detta determinazione per retribuzione media mensile s'intende il complesso degli assegni fissi e continuativi, riferiti a ciascuna qualifica funzionale, in godimento alla data di scadenza del precedente biennio economico da parte del personale regionale in servizio, con esclusione delle indennità per incarichi dirigenziali, delle indennità per incarichi particolari e dell'assegno per il nucleo familiare.
8. Alla determinazione e allo stanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 provvede l'Assessore alle finanze con il procedimento indicato all'articolo 15 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come introdotto dall'articolo 88 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18."

**TITOLO II  
Sistema delle relazioni sindacali**

**CAPO I  
Disposizioni generali**

**Art. 3  
(Obiettivi e strumenti)**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Amministrazione e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali l'Amministrazione è preordinata.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile,

nel rispetto delle peculiarità delle funzioni dirigenziali e nell'ottica di una consapevole assunzione di ruolo da parte dei singoli dirigenti, sia improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti e sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi pubblici essenziali nonché in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi.

3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a. contrattazione collettiva; sulle materie di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 18/1996 e secondo le procedure di cui al Titolo V della legge medesima. La piena e corretta applicazione del contratto collettivo è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'articolo 63 della legge regionale n. 18/1996. In coerenza con il carattere proprio della contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli delle parti;
- b. informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l'Amministrazione informa i soggetti sindacali, quando lo preveda il presente contratto nonché ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o la necessità, con le modalità di cui all'articolo 4;
- c. esame congiunto; si svolge sulle materie di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dall'articolo 5 medesimo;
- d. partecipazione; riguarda le linee fondamentali di indirizzo in materia di assetti organizzativi e funzioni dirigenziali e si svolge secondo le modalità dell'articolo 6;
- e. conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 18/1996.

## **CAPO II** **Informazione e forme di partecipazione**

### **Art. 4** **(Informazione)**

1. L'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità, garantisce l'informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 61 della legge regionale n. 18/1996 nelle materie di cui ai commi 2 e 3.
2. L'Amministrazione fornisce un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria in ordine alle seguenti materie:
  - a. indirizzi di ristrutturazione organizzativa implicanti innovazioni in ordine alla qualità del lavoro nonché alla professione dei dirigenti;
  - b. criteri generali di valutazione dei dirigenti;
  - c. verifiche periodiche dei risultati conseguiti dalle strutture;
  - d. misure generali volte a favorire le pari opportunità;
  - e. linee generali di formazione del personale dirigente;
  - f. indirizzi generali e atti a valenza generale in materia di trattamento di missione;
  - g. disegni di legge e proposte di regolamenti in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti nonché di spese per il personale dirigente;
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva:
  - a. attuazione dei programmi di formazione del personale;
  - b. misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - c. conferimento, revoca e rinnovo di incarichi dirigenziali e comando di personale dirigenziale;
  - d. iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale dirigente;
4. L'informazione successiva si attua di norma mediante incontri tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali. Quando vengono assunti atti definitivi relativi alle materie di cui alle lettere b) e d) del comma 3, copia dell'atto viene trasmessa alle Organizzazioni sindacali entro 30 giorni.

### **Art. 5** **(Esame congiunto)**

1. Ciascuna delle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 18/1996 può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame congiunto delle materie oggetto di informazione preventiva.
2. Della richiesta di esame congiunto è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. La richiesta di cui al comma 1 deve essere formulata entro cinque giorni dall'informativa; l'esame congiunto deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data della richiesta ovvero entro un termine più breve per motivi d'urgenza. Decorsi tali termini l'Amministrazione regionale assume le proprie autonome determinazioni.
4. Dell'esito dell'esame congiunto è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame medesimo. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame congiunto l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame medesimo e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non

assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

**Art. 6**  
**(Partecipazione)**

1. E' convocata, due volte all'anno, una conferenza tra i componenti del Consiglio di amministrazione del personale ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 18/1996, nel corso della quale sono esaminate le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale dell'Amministrazione al fine di raccogliere proposte volte ad introdurre misure di innovazione o di razionalizzazione tese al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi. Dell'esito degli incontri è data comunicazione alla Giunta regionale.

**CAPO III**  
**Diritti Sindacali**

**Art. 7**  
**(Assemblea e referendum)**

1. I dirigenti possono riunirsi in assemblea ovvero partecipare ad assemblee nei luoghi di lavoro o in sedi esterne all'Amministrazione, anche durante l'orario di lavoro, nel limite di 12 ore annue, con diritto alla normale retribuzione. Le assemblee sono convocate, singolarmente o congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 18/1996, con riferimento ad un ordine del giorno riguardante materie di interesse sindacale da comunicarsi almeno tre giorni prima alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.
2. Alle assemblee possono partecipare - previa comunicazione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria o confederali che non siano dipendenti regionali ovvero esperti invitati dalle organizzazioni sindacali stesse.
3. I dirigenti che partecipino alle assemblee per più di dodici ore annue sono tenuti a recuperare le ore in eccesso.
4. La consultazione del personale dirigenziale su materie di interesse sindacale può avvenire anche attraverso l'istituto del referendum. L'indizione del referendum deve essere richiesta dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 61 della legge regionale n. 18/1996 ovvero da un numero di dette organizzazioni tale da rappresentare complessivamente almeno il 51% del totale dei dipendenti iscritti. Al referendum ha diritto di partecipare tutto il personale interessato.
5. Le modalità di svolgimento dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione al fine di non pregiudicare il funzionamento degli uffici.

**Art. 8**  
**(Affissione, locali e strumentazione)**

1. L'esercizio dei diritti sindacali è garantito mediante l'utilizzo degli stessi locali e delle medesime strumentazioni e bacheche messi a disposizione delle organizzazioni sindacali ai sensi degli articoli 10 e 11 del documento contrattuale stralcio riferito al quadriennio 1994-1997 area non dirigenziale.

**Art. 9**  
**(Disapplicazioni)**

1. A decorrere dalla data della stipula del presente contratto, sono disapplicate le seguenti disposizioni:
  - a. legge regionale n. 18/1996, artt. 5, commi 2, 3 bis) e 4, e 59, comma 3;
  - b. legge regionale n. 53/1981, artt. 67, 68, 70 e 72.